

## **REGOLE E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLA LICENZA D'USO DEL MARCHIO "AGRITURISMO ITALIA"**

### **MARCHIO NAZIONALE "Agriturismo Italia"**

Il marchio "Agriturismo Italia" come previsto dall'allegato A (Regolamento d'uso del Marchio "Agriturismo Italia" ) del DM 3 giugno 2014 identifica le aziende e le attività agrituristiche. E' di proprietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è concesso in uso alle Regioni e alle Province Autonome, che provvedono a concederlo in uso alle aziende agrituristiche regolarmente operanti nei rispettivi territori.

La produzione grafica del marchio "Agriturismo Italia" adottato con il DPGR 46/R/2004 è disciplinata da apposito Manuale d'uso grafico curato dal MIPAAF e a disposizione all'indirizzo [http://www.agriturismoitalia.gov.it/?page\\_id=594](http://www.agriturismoitalia.gov.it/?page_id=594) nonché sul sito della Regione Toscana all'indirizzo <http://www.regione.toscana.it/impres/agricoltura/agriturismo>

Le aziende agrituristiche possono accompagnare il marchio "Agriturismo Italia" dall'indicazione del livello di classificazione di appartenenza (da 1 a 5 in base al metodo ed alla simbologia adottati a livello regionale). Nella riproduzione della targa identificativa di cui all'art. 9 del reg. 46/2004 è obbligatorio indicare assieme al marchio anche il livello di classificazione di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 5 (*Limitazioni all'uso del Marchio*) dell'allegato A del DM 3 giugno 2014 il Marchio "Agriturismo Italia" non può essere apposto su confezioni, contenitori, etichette o presentazioni di qualsivoglia prodotto agroalimentare aziendale, essendo lo stesso marchio destinato esclusivamente a qualificare le aziende, i servizi e l'offerta complessiva dell'agriturismo.

### **REGOLE PER CONCESSIONE DEL MARCHIO**

Il marchio è concesso in uso a tutte aziende che svolgono attività agrituristiche a norma di l.r. 23 giugno 2003, n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana", fatto salvo le aziende che esercitano solamente l'attività di sosta camper gratuita come indicato al comma 2 bis dell'articolo 27 bis del regolamento n. 46/R del 2004.

Per la concessione del uso del marchio l'azienda presenta una dichiarazione unica aziendale (DUA) sul sistema informativo di ARTEA in cui dichiara, nell'apposita sezione:

-di presentare al SUAP di riferimento la SCIA per l'avvio dell'attività agriturbistica entro 30 giorni, oppure in alternativa:

-di aver già presentato al SUAP di riferimento la modifica dell'attività agriturbistica già avviata con precedente SCIA (in tal caso occorre indicare n. protocollo e data dell'ultima modifica presentata).

Contestualmente l'azienda nell'ambito della stessa DUA:

-sottoscrive l'impegno al rispetto delle norme d'uso del marchio;

-accetta le procedure di controllo sull'uso del marchio, consentendo l'accesso all'azienda da parte del personale competente per l'esercizio delle funzioni di vigilanza;

-accetta le relative sanzioni previste.

In caso di chiusura definitiva dell'attività agriturbistica è obbligatorio presentare la DUA di cessazione dell'uso del marchio "Agriturismo Italia" entro 15 giorni dalla cessazione stessa e non utilizzare più il marchio "Agriturismo Italia".

## **CONTROLLI**

Ai sensi della l.r. 30/2003 articolo 23, la vigilanza e il controllo sull'uso del marchio è effettuato dai competenti uffici della Giunta regionale.

## **CASI DI SOSPENSIONE E REVOCA**

La concessione del marchio è sospesa in caso di sospensione dell'attività agrituristica ai sensi all'articolo 25 della l.r. 30/2003.

La concessione del marchio è revocata nel caso in cui l'attività agrituristica è sottoposta ad un provvedimento di cessazione ai sensi all'articolo 25 della l.r. 30/2003.

## **SANZIONI**

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 24 comma 5 lettera d) della l.r. 30/2003 nei seguenti casi:

- utilizzo del marchio ufficiale "Agriturismo Italia" senza aver sottoscritto la relativa DUA sul sistema ARTEA
- utilizzo del marchio ufficiale "Agriturismo Italia" dopo la revoca;
- utilizzo del marchio ufficiale "Agriturismo Italia" in modo ingannevole o improprio;
- violazione dell'articolo 5 dell'allegato A del DM 3 giugno 2014 .

## **PUBBLICITA'**

Le aziende agrituristiche utilizzatrici del marchio sono riportate in un Elenco Ufficiale aggiornato e aperto alla consultazione pubblica online sul sito di ARTEA. L'elenco concorre alla tenuta del repertorio nazionale dell'agriturismo di cui al DM 3 giugno 2013 e viene trasmesso al MIPAAF per l'aggiornamento del sito [www.agriturismo.italia.gov.it](http://www.agriturismo.italia.gov.it)